

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Patrizia CORONA	Presidente f.f.
- Avv. Federica SANTINON	Segretario f.f.
- Avv. Ettore ATZORI	Componente
- Avv. Camillo CANCELLARIO	Componente
- Avv. Paola CARELLO	Componente
- Avv. Giampiero CASSI	Componente
- Avv. Claudio CONSALES	Componente
- Avv. Aniello COSIMATO	Componente
- Avv. Biancamaria D'AGOSTINO	Componente
- Avv. Francesco DE BENEDITTIS	Componente
- Avv. Antonio GAGLIANO	Componente
- Avv. Demetrio RIVELLINO	Componente
- Avv. Lucia SECCHI TARUGI	Componente
- Avv. Giovanni STEFANI'	Componente
- Avv. Antonello TALERICO	Componente

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Alberto Cardino ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato dall' Avv. [RICORRENTE] nata a [OMISSIS] il [OMISSIS], del Foro di Milano (C.F.: [OMISSIS], PEC l[OMISSIS]), rappresentata e difesa giusta la procura speciale in calce al ricorso dall'avv. [OMISSIS] del foro di [OMISSIS], cassazionista, PEC: [OMISSIS], Cf: [OMISSIS], elettivamente domiciliato in Roma c\o lo studio dell'avv. [OMISSIS];
avverso la decisione disciplinare adottata dal Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense di Milano in data 13 luglio 2020 all'esito del procedimento disciplinare 37\2017 + 134\17, 146\17, 250\17, 727\17, 1134\17, 1153\17, depositata nella segreteria del CDD di Milano il 9\9\2020 e

notificata a mezzo pec in data 8\2\2021 con la quale è stata comminata la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale per anni 3 per la violazione degli artt. 9, 10, 11, 12, 24 comma 2 lett. C, 26 comma 4 e 30 CDF;

la ricorrente, Avv. [RICORRENTE] non è comparsa;

è presente il suo difensore Avv. [OMISSIS] in sostituzione dell'Avv. [OMISSIS];

Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano, regolarmente citato, nessuno è presente;

Udita la relazione del Consigliere avv. Antonio Gagliano.

Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

Inteso il difensore del ricorrente, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in atti.

FATTO

L'avv. [RICORRENTE] è stata sottoposta a procedimento disciplinare per rispondere delle condotte di cui al seguente capo di incolpazione:

A) *"per aver stipulato con tre diversi clienti altrettanti contratti in cui s'impegnava a procurare loro l'acquisto di altrettante automobili percependo dai primi due un acconto di € 3.000,00 e dal terzo un acconto di € 1.000,00 senza adempiere all'incarico ricevuto e non restituendo le somme versate dai clienti, a seguito della richiesta degli stessi. Fatti occorsi in data 23/9/16 (per il fasc. 37/17 CDD); in data 16/5/16 (per fasc. 134/17CDD) e 16/11/2015 (per fasc. 146/17 CDD), in violazione degli artt. 9, 10, 12 e 30 NCDF".*

B) *"per aver ricevuto incarico di seguire la posizione della cliente quale debitrice nella procedura esecutiva promossa da un Amministratore di condominio, di recuperare stipendi non percepiti, di impugnare un licenziamento e di avere un "supporto" per un finanziamento per avviare una nuova attività, percependo per tali incarichi due acconti, uno di € 17.700,00 ed altro di € 1.000,00 senza aver mai dato riscontro al cliente che ha dovuto constatare che l'avv. [RICORRENTE] non rispondeva più al telefono né alle mail, né risultava più avere lo studio ove s'era recata in Milano Via [OMISSIS]. Fatto in data 28/11/2017 in violazione degli artt. 9,10, 12 e 30 NCDF".*

C) *"per aver ricevuto incarico di procurare al cliente un immobile in Milano che appare essere oggetto di esecuzione immobiliare ricevendo una "provvista fondi" di € 20.000,00 a motivo della fiducia riposta nel legale in quanto ricopriva la carica di segretario regionale dell'associazione [ALFA]. Anche questo incarico non risulta espletato né l'acconto restituito fino al 15/2/17 in violazione degli artt. 9,10, 12 e 30 NCDF";*

D) *"per non avere partecipato quale difensore d'ufficio in un procedimento penale all'udienza del 23 ottobre 2017 avanti il Tribunale di Milano in violazione degli artt. 11,12 e 26 quarto comma NCDF".*

Il procedimento traeva origine da diversi esposti che sono stati riuniti dal CDD di Milano con provvedimento del 24/5/19 a quello più vecchio recante il n. 37/17.

Un altro procedimento originariamente riunito (il n. 737/17) è stato successivamente (18 febbraio 2020) stralciato e rinviato all'Istruttore.

Nella decisione impugnata l'organo distrettuale rilevava che per tutti gli esposti erano state espletate le formalità di cui agli artt.15,16,17,18 Reg. 2/14 CNF e che l'avv. [RICORRENTE], pur destinataria delle PEC di rito, non aveva svolto difesa alcuna. Veniva quindi citata a giudizio disciplinare per l'udienza del 9/12/19 ove non compariva così come in tutte le sedute successive di rinvio in cui veniva espletata ampia istruttoria dibattimentale ove, tra l'altro, venivano escussi i testi [OMISSIS] e venivano acquisiti e ritenuti utilizzabili ai fini della decisione gli atti e documenti allegati ai vari esposti ovvero prodotti nel corso del procedimento.

Secondo il CDD di Milano dagli esposti, dall'allegata documentazione e da quanto emerso nel corso dell'istruttoria dibattimentale risultava provata la responsabilità disciplinare dell'avv. [RICORRENTE] per tutte le contestazioni a lei mosse e di cui ai capi da A) a D) della rubrica.

Nella decisione si rassegnavano i fatti contestati e le circostanze che dall'istruttoria dibattimentale erano rimasti confermati evidenziando, quanto alla contestazione sub "A"; che nel corso dell'anno 2017 l'avv. [RICORRENTE] entrava in contatto con i vari esponenti, proponendo loro l'acquisto di autovetture o immobili e, a fronte della "prenotazione" di detti beni, si faceva versare con bonifici bancari sul proprio conto corrente le seguenti somme: € 3.000,00 dalla sig.ra [OMISSIS] per l'acquisto di una autovettura modello "Mini Clubman"; € 3.000,00 dal sig. [OMISSIS] per l'acquisto di un'altra vettura dello stesso tipo della prima; € 1.000,00 dalla sig.ra [OMISSIS].

Gli esponenti, sentiti dal Collegio in data 9/12/19, 18/2/20 e in data 13.07.2020, hanno confermato sia i pagamenti sia la mancata consegna delle vetture.

Tutti gli esponenti hanno confermato le numerose richieste di restituzione sia per telefono che per email, quantomeno delle somme pagate ed hanno ribadito che tutte le richieste sono rimaste senza riscontro.

Per l'organo disciplinare rappresentava un elemento di sicuro rilievo il fatto che tutti gli esponenti avevano riposto affidamento proprio nella veste professionale dell'avv. [RICORRENTE] che si qualificava, oltre che quale Avvocato, anche come segretaria regionale della [ALFA] Lombardia (vedasi deposizione teste sig. [OMISSIS]). In virtù di tale vantato suo ruolo, e militando in conoscenze nel "mondo dei fallimenti", l'avv. [RICORRENTE] aveva proposto ai vari esponenti di procurar loro le auto promesse a condizioni vantaggiose, ottenendo il versamento -sul suo conto corrente- di acconti in funzione dei promessi acquisti senza poi né consegnare le vetture né restituire le somme ricevute.

Seppure nessuno degli esponenti ha ritenuto di chiedere la punizione in sede penale proponendo querela per il reato di truffa, il CDD di Milano riteneva egualmente di dover ravvisare nei fatti, così come provati, quantomeno l'elemento psicologico del dolo di quella fattispecie ciò assumendo sicura incidenza *quoad poenam*.

Parimenti provata, secondo l'organo distrettuale, la contestazione sub B): i contenuti dell'espo-

sto e poi l'escussione della teste [OMISSIS] dimostravano che l'avv. [RICORRENTE] non aveva adempiuto al mandato di seguire la posizione della cliente in una procedura esecutiva ed aveva inoltre trascurato il mandato pure ricevuto per il recupero di stipendi non percepiti e, infine, di impugnare il licenziamento dalla stessa cliente subito nonostante l'incarico pure al riguardo conferitole.

La cliente sig.ra [OMISSIS] avrebbe versato all'avv. [RICORRENTE] due acconti di € 1.700,00 (e non di € 17.700 come erroneamente riportato nel capo d'incolpazione) e di € 1.000,00 quale fondo spese per un'attività professionale mai svolta.

Anche in questo caso, dopo il conferimento degli incarichi, l'incolpata si sarebbe negata al telefono, né avrebbe dato riscontro di sorta alla Cliente circa il proprio operato né tantomeno restituito gli acconti ricevuti, nonostante le richieste in tal senso.

In ordine alla contestazione sub C) la motivazione del provvedimento impugnato rilevava che il teste [OMISSIS], sentito nel corso della seduta del 18/2/20, aveva confermato l'esposto da lui presentato per conto del sig. [OMISSIS]. In tale esposto si rappresentava che l'avv. [RICORRENTE] aveva proposto al sig. [OMISSIS] l'acquisto di un immobile in Milano Via [OMISSIS], al prezzo di € 108.000,00 offrendosi come intermediaria e, grazie alla sua veste professionale ed alla asserita carica di segretaria della [ALFA] Lombardia, aveva ottenuto il mandato fiduciario da parte del [OMISSIS] in uno alla consegna della somma di € 20.000,00 quale provvista (sul punto v'è riscontro in atti nei documenti a firma avv. dell'avv. [RICORRENTE] oltre che nella deposizione del teste [OMISSIS]) per l'acquisto.

Nessun acquisto immobiliare veniva effettuato per conto del sig. [OMISSIS] né mai veniva restituita, nonostante le reiterate richieste, la somma di € 20.000,00 incassata dall'incolpata quale provvista per l'espletamento di quel mandato.

Per quanto infine attiene al capo D), il CDD valorizzava l'esposto in atti trasmesso dal Giudice dr. [OMISSIS] della Sez. III Penale del Tribunale di Milano dal quale si evinceva che l'avv. [RICORRENTE] non era comparsa, quale difensore d'ufficio del sig. [OMISSIS], all'udienza del 23/10/2017, così come non era comparsa, benchè ritualmente avvisata, alle precedenti udienze del 8/05/2017, 10/07/2017 senza addurre alcun legittimo impedimento.

L'organo distrettuale di disciplina riteneva quindi di dover affermare responsabile l'avv. [RICORRENTE] per tutte le condotte oggetto di contestazione e, in ordine al trattamento sanzionatorio, sottolineava la circostanza per cui l'avv. [RICORRENTE] aveva utilizzato la propria veste professionale ed il ruolo pubblico ricoperto nella Associazione [ALFA] per trarre in inganno gli esponenti, lucrare indebiti compensi e consumando condotte che, pur in assenza di azione penale, possono ascrivere alla fattispecie di truffa stante la presenza di artifici e raggiri -consistiti nella promessa iniziale di procurare beni mobili ed immobili dei quali non si aveva la minima disponibilità-, di conseguente induzione in errore grazie a cui si era ottenuto l'incasso delle somme di cui alla contestazione con conseguente danno per gli esponenti i quali mai hanno visto la restituzione di quegli importi nonostante nessuna delle promesse fosse stata mantenuta.

Di rilievo anche il fatto che l'incolpata si fosse sistematicamente negata ad ogni contatto anche solo telefonico, si fosse resa del tutto irreperibile rispetto alle legittime richieste dei clienti né avesse mai addotto ragione alcuna della mancata restituzione delle somme il cui incasso, peraltro, mai aveva contestato.

Secondo il CDD di Milano, tali plurimi e reiterati comportamenti avevano compromesso gravemente l'immagine dell'Avvocatura, con grave violazione di quanto disposto dagli artt. 9, commi 1 e 2, 10, 11 e 12 CDF.

Quindi, considerata più grave la violazione di cui all'art. 30 c. 2 cdf (sospensione da 6 a 12 mesi), considerata altresì la concorrenza con la violazione dell'art. 26 cdf per il mancato assolvimento del mandato ricevuto nonché la pluralità delle violazioni e la perpetrazione di atti commissivi reiterati nel tempo oltre che il particolare atteggiamento psicologico chiaramente riconducibile al dolo, si è ritenuta ricorrere l'ipotesi del caso grave di cui all'art. 22 n. 2 cdf e, in considerazione del principio di valutazione unitaria degli illeciti addebitati ai fini del trattamento sanzionatorio, si è ritenuto equo irrogare la sanzione della sospensione dall'esercizio professionale per anni 3.

Avverso la decisione il ricorrente ha inoltrato rituale e tempestiva impugnazione deducendo quanto segue:

Col primo motivo, in via pregiudiziale, eccepiva la nullità assoluta della sentenza (n.d.r.: decisione) impugnata per difetto/errata notifica all'incolpata e perciò violazione del contraddittorio; in subordine chiedeva la rimessione in termini ex art. 153 c.p.c.

Secondo la deducente l'organo disciplinare avrebbe effettuato le notifiche degli atti del procedimento -e prima della riunione, dei vari procedimenti poi riuniti- ad un indirizzo PEC dell'incolpata non più in uso, non attivo e scaduto (pec: [OMISSIS]) ed afferma che in precedenza alle dette notifiche aveva già comunicato il nuovo recapito PEC al COA di Milano tanto che questo risultava negli elenchi pubblici degli indirizzi di posta elettronica certificata (ReGinDe). Lamenta che il CDD non avesse depositato i rapporti di consegna delle comunicazioni PEC del procedimento.

Riferiva, infine, di essere stata destinataria presso la PEC corretta ed in uso (pec: [OMISSIS]) della sola decisione disciplinare e, ciò, in data 8\2\21. In subordine, chiede la rimessione in termini, rilevando di essersi difesa in altro procedimento analogo rispetto a quello oggi in esame. Eccepiva pertanto la nullità dell'intero procedimento, per violazione del diritto di difesa (art. 24 Cost.) e per la mancata partecipazione al giudizio a causa dell'omessa comunicazione dello stesso.

Nel secondo motivo contestava nel merito gli addebiti contestati deducendone l'infondatezza nonché l'omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione in ordine alle prove, l'eccesso di potere, erronea e/o falsa applicazione di norme di legge in ordine a tutti gli addebiti. Rilevava altresì la violazione del divieto di *bis in idem* in relazione al capo A) perché si sarebbe verificato un contrasto tra giudicati in relazione ad altro procedimento (n. 744\16) in cui l'incolpata

aveva potuto difendersi e che si era concluso con la mera censura. Denunciava la carenza probatoria e motivazionale, oltre alla violazione del contraddittorio, in relazione agli altri capi. Evidenziava che il teste [OMISSIS], le cui dichiarazioni erano state addotte a sostegno della decisione impugnata, era stato smentito dal teste [OMISSIS], sentito nella seduta del 1\2\21 e che *“...dai verbali, di cui si chiede l’acquisizione, si evince come l’avv. [RICORRENTE] abbia provveduto all’integrale restituzione delle somme ricevute (doc. 5) e, fatto ben più rilevante, è stato provato come la sua fosse una mera attività di consulenza legale in ordine alla stesura dei contratti, escludendo in toto un suo coinvolgimento in altra attività di commercio auto”*. Ribadiva l’analogia col procedimento 744\16 già definito e che aveva ad oggetto le medesime problematiche ma in cui, essendo intervenuta prima della definizione del giudizio avanti il CDD, era riuscita a contrastare le accuse mosse dagli esponenti rilevandone l’infondatezza e la carenza di prova.

In relazione al capo “B” della contestazione (esponente [OMISSIS]) lamentava che il CDD di Milano avrebbe fondato la sua decisione sulle sole dichiarazioni dell’esponente trascurando anche gli errori in ordine agli importi versati al pari della circostanza per cui nessuno degli esponenti stessi avrebbe presentato atto querelatorio, come senz’altro sarebbe stato fatto se fossero state fondate tutte quelle accuse.

Evidenziava che l’avv. [RICORRENTE] aveva regolarmente adempiuto al mandato conferito dalla sig.ra [OMISSIS] tanto che era stata emessa relativa fattura.

Quanto al capo “C” denunciava la carenza di motivazione anche in relazione al fatto che la segnalazione proveniva da un soggetto ([OMISSIS]) che agiva per conto di un terzo ([OMISSIS], cliente dell’incolpata) senza che risultasse alcun mandato o titolo e che il predetto [OMISSIS] era stato ritenuto sul punto attendibile nonostante fosse già stato smentito in relazione alle vicende degli acquisti delle autovetture di cui alla contestazione al capo “A”.

Sul capo “D” l’incolpata si dichiarava esente da responsabilità in quanto non era stata il difensore di ufficio di quell’imputato -non risultando peraltro iscritta nelle relative liste- bensì il difensore di fiducia ed avendo avuto revocato l’incarico da parte del cliente come da documento allegato 9 al ricorso.

Contestava infine l’eccessività e severità della sanzione che risulterebbe sproporzionata ed esorbitante rispetto ai canoni ed alle sentenze emesse da altri Consigli Distrettuali di Disciplina, nonché dello stesso Consiglio di Milano per fatto analogo e che non trovava fondamento, nè adeguata motivazione che la giustificasse. Richiamava i criteri indicati dall’art. 2 del Codice Deontologico Forense sostenendo la non gravità dei fatti e specifiche circostanze soggettive ed oggettive, nonché le concrete conseguenze che i presunti illeciti disciplinari hanno comportato, per invocare, in via subordinata, l’applicazione di una sanzione ben più mite.

Nel ricorso si rassegnavano quindi le seguenti conclusioni e richieste:

In via preliminare, la *“...sospensione dell’applicazione del provvedimento disciplinare della sospensione per anni tre per il grave pregiudizio arrecato alla medesima stante l’infondatezza*

delle accuse rivolte *in forza sia del difetto di notifica, del ne bis in idem, e del contrasto di giudicato così come in atti espresso e da intendersi per integralmente ritrascritto...*”.

In via pregiudiziale la remissione in termini ai sensi dell'art. 153 c.p.c. non avendo ricevuto alcuna notificazione a mezzo pec, e quelle risultanti sono state effettuate ad un indirizzo di posta elettronica diverso da quello risultate dai registri ufficiali e per l'effetto accertare e dichiarare la nullità del procedimento per violazione del diritto di difesa ex art. 24 Cost.;

Ancora in via preliminare, dichiararsi improcedibile il procedimento del CCD di Milano n.37/2017 per violazione del principio del ne bis in idem con il procedimento n.744/2016 del CCD di Milano.

In via principale: *annullare dichiarandola illegittima la impugnata decisione del CDD di Milano relativamente a tutti i capi impugnati per Eccesso di potere per violazione e applicazione di legge in ordine a tutti i capi di incolpazione; Genericità delle motivazioni indicate in sentenza; mancato assolvimento dell'onere della prova e conseguente violazione del diritto di difesa per tutti i capi di incolpazione; Inesistenza dei presupposti che integrano violazioni disciplinari ed in ogni caso eccessività della sanzione inflitta; Violazione del divieto di ne bis in idem;*

In via subordinata: riformare la decisione impugnata irrogando una sanzione meno affittiva.

In via istruttoria la ricorrente chiedeva di essere sentita in ordine ai fatti nonché di acquisire integralmente il fascicolo n. 744\16 Reg. Not. Riservate CDD di Milano.

All'udienza del 14 sett. 2023 il Consiglio Nazionale, in relazione al primo motivo di ricorso (inesistenza>nullità delle notifiche), pronunciava l'ordinanza istruttoria in atti con cui disponeva che il CDD di Milano trasmettesse copia degli avvisi di cui all'art. 15 e 17 del regolamento CNF n. 2\2014 sul procedimento disciplinare forense, unitamente alle ricevute di accettazione e consegna, inoltrati via pec all'avv. [RICORRENTE] nel procedimento 37\2017 ed in quelli a questo riuniti. Disponeva inoltre che l'Ordine degli Avvocati di Milano trasmettesse al CNF gli indirizzi di posta elettronica certificata che nel tempo erano stati comunicati dall'avv. [RICORRENTE] con evidenza delle date di eventuali modifiche.

Indicava per tali incombenze la data del 15 ott. 2023 e rinviava per il prosieguo della trattazione del ricorso alla udienza del 23 novembre 2023 h. 15,00.

Il CDD di Milano con pec del 20 settembre 2023 trasmetteva tutte le comunicazioni ex art. 15 del regolamento di procedura notificate all'avv. [RICORRENTE], con relative consegne pec, dei fascicoli 37\2017, 134\2017, 146\2017, 250\2017, 1134\2017, 1153\2017, nonché l'unica comunicazione e la relativa consegna pec ex art. 17 del regolamento di procedura per il fascicolo n. 37\2017 + 6 (essendo, prima della notifica della comunicazione ex art. 17, intervenuta la riunione tra i predetti fascicoli).

L'Ordine degli Avvocati di Milano con pec del 17 ottobre 2023 trasmetteva comunicazione a firma del dirigente della segreteria dr. [OMISSIS] in cui si dava atto che l'avv. [RICORRENTE] n. Piacenza il 24\2\69, iscritta presso l'albo degli avvocati di Milano con anzianità dal 4\12\2003, aveva avuto nel corso del tempo i seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: dal 1\4\2014

[OMISSIS] che in data 2\11\2015 era stato modificato come da comunicazione in quello [OMISSIS] e, quindi, il 17 febbraio 2020 era pervenuta ulteriore comunicazione di modifica nel nuovo indirizzo pec [OMISSIS]

Per quanto qui di rilievo, ed in relazione alla eccezione di cui al ricorso, l'incolpata ha avuto regolarmente in uso dal 2\11\2015 a tutto il 17 febbraio 2020 l'indirizzo pec [OMISSIS], e solo dal 18 febbraio 2020 quello [OMISSIS].

In esito alla superiore acquisizione il sig. Procuratore Generale faceva pervenire conclusioni scritte di data 21\11\2023 in cui richiedeva il rigetto del ricorso, mentre parte ricorrente faceva pervenire pec del 22\11\23 contenente una memoria difensiva in cui eccepiva la tardività della trasmissione da parte del CDD di Milano asserendo che le notizie richieste (al CDD) sarebbero pervenute il 17 anziché il 15 ottobre 2023 e, quanto alla documentazione trasmessa, rilevava la non corrispondenza della indicazione dell'oggetto della ricevuta di consegna relativa alla comunicazione ex art. 15 del procedimento 37\2017 stante che nell'oggetto della ricevuta di consegna che a questa si riferisce è indicato "*file pratica proccdd 2017\1153*" anziché, appunto, 37\17.

Eccepiva quindi l'inesistenza di una comunicazione x art.15 relativamente al procedimento 37\2017 e le ulteriori irregolarità costituite dal fatto che nelle altre comunicazioni ex art. 15 per gli altri procedimenti si trovava, nella parte sinistra in alto dei relativi fogli, aggiunta a penna la dicitura "*madre 37\17*" o "*scritto madre 37\17*".

Inoltre lamentava che la documentazione pervenuta dal CDD non fosse indicizzata.

Dichiarava di non accettare il contraddittorio in relazione a tutta la documentazione pervenuta ed insisteva sulla eccezione della nullità per difetto del contraddittorio con l'incolpato in tutta la fase avanti il CDD di Milano.

All'udienza del 23\11\23, svolta la relazione, il Procuratore Generale concludeva per il rigetto e la difesa insisteva per l'accoglimento secondo i motivi e le richieste articolate in ricorso e nelle successive note difensive del 22\11\23.

All'esito della Camera di Consiglio, il Consiglio Nazionale Forense riteneva che nessuna delle eccezioni, dei rilievi e delle richieste formulate nel ricorso dell'avv. [RICORRENTE] fosse meritevole di accoglimento e ne deliberava l'integrale rigetto.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La ricorrente, per come sopra spiegato, eccepisce la nullità della decisione, ed in ogni caso richiede di essere rimessa in termini, in quanto non avrebbe avuto notizia del procedimento avanti il CDD atteso che le notifiche sarebbero state trasmesse ad una PEC non più in uso ([OMISSIS]) anziché a quella corretta, risultante dal Reginde ([OMISSIS]).

Al riguardo vanno subito evidenziate le risultanze acquisite a seguito dell'ordinanza istruttoria del Consiglio Nazionale Forense resa all'udienza del 14\9\23.

L'Ordine di Milano, per come annotato dalla precedente ricostruzione in fatto, in data 17 ottobre 2023 ha comunicato a questo Consiglio Nazionale che dalla data del 2\11\2015 a

tutto il 17 febbraio 2020 l'avv. [RICORRENTE] risultava avere in uso la casella P.E.C. col seguente indirizzo: “[OMISSIS]”. Successivamente, ed in data 17\2\2020, la medesima aveva comunicato la variazione con l'indirizzo: “[OMISSIS]”. Tutto ciò risultava dalle comunicazioni trasmesse dalla stessa avv. [RICORRENTE] all'Ordine Avvocati di Milano.

Sul punto va subito disattesa l'eccezione sollevata dalla ricorrente nella memoria del 22 novembre 2023 secondo cui la comunicazione e la documentazione trasmessa dal CDD di Milano sarebbe inutilizzabile ai fini di questo giudizio -e sulla stessa non verrebbe accettato il contraddittorio- in quanto tardiva perché oltre il termine (15 ott. 2023) fissato nell'ordinanza CNF del 14\9\23.

Invero risulta che tutta la documentazione chiesta al CDD di Milano a seguito dell'ordinanza 14\9\23 (e, cioè, sostanzialmente le comunicazioni ex art. 15 e 17 regolamento di procedura con relative ricevute di consegna pec) è pervenuta con pec del 20\9\23, quindi ben prima dell'indicata data del 15/10/23. Non si pone quindi rispetto ad essa nessun problema di tardività e meno che mai di ipotesi di decadenza o comunque inutilizzabilità, stante la piena tempestività della trasmissione.

Non risulta invece essere stata tempestiva la trasmissione richiesta all'Ordine degli Avvocati di Milano di informazioni e/o documenti in ordine ai diversi indirizzi di posta elettronica che nel tempo l'avv. [RICORRENTE] ha comunicato al suddetto Ordine: la nota di informazione da parte dell'Ordine territoriale è pervenuta nella segreteria del CNF il 17 ottobre 2023, quindi dopo soli due giorni dal termine indicato.

Ma anche questa comunicazione, che ha sicura valenza attestativa e probatoria in relazione alle date di utilizzo e di validità dei suddetti indirizzi PEC, è perfettamente utilizzabile in questa sede stante che quello del 15 ott. 2023 non può essere in alcun modo considerato -in difetto di una specifica previsione normativa al riguardo- alla stregua di termine perentorio. Trattasi di un termine solo ordinatorio e, peraltro, un ritardo di appena due giorni non ha in alcun modo inciso sul diritto di difesa atteso che la ricorrente ha fruito di un tempo di ben 36 giorni per conoscere e valutare quanto pervenuto dall'ordine territoriale.

Avrebbe al più potuto chiedere, previa dimostrazione di aver incontrato un'effettiva difficoltà nell'esercizio del diritto di difesa proprio a causa di quel così breve ritardo, un rinvio per disporre di altro tempo al fine di meglio esaminare o di reperire documenti a confutazione delle risultanze comunicate dall'ordine forense. Nessun rinvio per termini di difesa è stato richiesto e tale non può essere senz'altro considerata la locuzione “...*si chiede la remissione in termini ex art. 153 cpc*” contenuta nella intestazione del punto “1” della memoria del 22\11\23: tale richiesta infatti è la mera reiterazione di quella formulata già nell'epigrafe del primo motivo del ricorso al CNF finalizzata ad ottenere il ben diverso provvedimento di rimessione in termini per tutte le attività defensionali del procedimento avanti il CDD di Milano.

Infine va rilevato che la ricorrente ha senz'altro avuto piena conoscenza della comunica-

zione dell'Ordine forense di Milano pervenuta il 17 ott. 2023 per come dimostra il fatto che nella sua memoria difensiva del 22\11\23 più volte si è riferita ad atti pervenuti il 17 ottobre, sostenendone appunto la tardività: orbene, poiché l'unico atto pervenuto il 17\10 è proprio quello della comunicazione dell'ordine milanese inerente gli indirizzi pec, non può dubitarsi che la ricorrente ne ha effettivamente avuto piena conoscenza tanto da poterne riportare con assoluta precisione il tempo della sua ricezione in giorno, ore e persino minuti.

Ulteriore conseguenza è quella per cui i contenuti della suddetta comunicazione dell'Ordine Forense costituiscono piena prova in ordine ai tempi di utilizzo e validità dei vari indirizzi pec riferibili all'incolpata: trattasi di un atto pubblico di tipo ricognitivo \ attestativo in relazione alla documentazione esistente presso l'ente forense, dotato di fede privilegiata che rappresenta dimostrazione di veridicità dei suoi contenuti rappresentativi almeno sino a prova contraria.

Tale pieno valore probatorio discende altresì dalla mancata contestazione da parte della ricorrente la quale nulla ha detto o opposto, nella sua richiamata memoria del 22\11\23 né nel corso della discussione all'udienza del 22\11\23, per avversare le risultanze del suddetto atto attestativo dell'ordine milanese.

Deve quindi considerarsi dimostrato e certo che la ricorrente ha fruito della pec “[OMISSIS]” dal 2 novembre 2015 al 17 febbraio 2020 e che detta pec, ovviamente per tutto tale periodo, era perfettamente valida anche per ricevere valide notifiche e comunicazioni di atti destinate all'avv. [RICORRENTE].

Infatti i professionisti iscritti in un albo professionale hanno l'obbligo di comunicare all'Ordine di appartenenza il loro indirizzo di posta elettronica certificata e tale indirizzo costituisce valida destinazione, senz'altro per gli organi ed uffici dell'Ordine di appartenenza e quindi riguardo agli avvocati in primo luogo per i Consigli di Disciplina, per ogni notifica o comunicazione diretta a quel professionista per il tramite di un messaggio di posta certificata (cfr. art. 16 comma 7 d.l. 185\2008, convertito in modificazione con legge 2\2009, che recita: *“7. I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o analogo domicilio digitale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n-ter del decreto-legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti e il relativo domicilio digitale....”*).

A nulla rileva il fatto che col ricorso sia stato prodotto (allegato 8) l'estratto del registro generale degli indirizzi di posta elettronica (Reginde) che indica che la pec dell'avv. [RICORRENTE] sia (oggi) [OMISSIS]. Infatti tale estratto è riferibile solo alla data (4 febbraio 2021) in cui il registro medesimo è stato consultato e la relativa risultanza stampata, ma assolutamente nulla dice rispetto ai periodi precedenti.

Al riguardo va anche ricordato che l'annotazione nel registro generale degli indirizzi di posta elettronica (Reginde) di un certo indirizzo pec riferibile ad un professionista iscritto in un albo professionale avviene esclusivamente sulla scorta della comunicazione che l'ordine professionale di appartenenza provvede ad effettuare all'apposito servizio presso il Ministero della Giustizia.

E' persino ovvio, oltre che obbligatorio, che l'Ordine di appartenenza trasmetta, rispetto al singolo suo iscritto, l'indirizzo pec che a sua volta l'iscritto abbia in precedenza comunicato all'Ordine professionale.

Da ciò discende che avendo l'avv. [RICORRENTE] comunicato all'Ordine degli Avvocati di Milano in data 2\11\2015 l'indirizzo pec "[OMISSIS]", il suddetto ordine non poteva che trasmettere proprio tale indirizzo al servizio competente presso il Ministero della Giustizia ai fini della iscrizione nel REGINDE. Di conseguenza il Reginde da quella stessa data del 2\11\2015, o al più da pochi giorni dopo tale data, non poteva che riportare quello stesso indirizzo pec come domicilio digitale della professionista iscritta.

Stesso discorso vale per il termine finale di validità come domicilio digitale di quell'indirizzo pec: solo nel momento in cui l'Ordine di Milano ha ricevuto da parte dell'avv. [RICORRENTE] la comunicazione del nuovo indirizzo pec e, cioè, solo nella data del 17\2\2020 il precedente domicilio digitale (o, se si vuole, la precedente pec) ha perduto validità e nel Reginde, dopo la trasmissione di variazione da parte dell'ordine professionale, sarà stato annotato il nuovo indirizzo con efficacia a partire dal 17\2\2020 e non certo da prima.

Ciò tra l'altro discende dalla piana lettura di precise norme giuridiche contenute nel D.M. Giustizia 21 febbraio 2011 n. 44, art. 7, laddove si prevede (comma 1) che il "*Registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia, contiene i dati identificativi e l'indirizzo di posta elettronica certificata dei soggetti abilitati esterni di cui al comma 3 e degli utenti privati di cui al comma 4.*

(comma 2) Per i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato, il registro generale degli indirizzi elettronici è costituito mediante i dati contenuti negli elenchi riservati di cui all'articolo 16, comma 7, del Decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito nella legge del 28 gennaio 2009 n. 2, inviati al Ministero della giustizia secondo le specifiche tecniche di cui all'articolo 34".

Infatti l'art. 16 co. 7 del d.l. 185\2008 aveva già stabilito che: "*...I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio domicilio digitale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n-ter del decreto-legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti e il relativo domicilio digitale. I revisori legali e le società di revisione legale iscritti nel registro di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, comunicano il proprio domicilio digitale al Ministero dell'economia e delle finanze o al soggetto incaricato della te-*

nuta del registro.”

Il domicilio digitale presso una casella di pec così ottenuto ed annotato nel Reginde costituisce il domicilio presso cui effettuare ogni comunicazione all'incolpato del procedimento disciplinare forense in virtù della previsione degli articoli 15 co. 1, 17 co. 1 e 21 co. 1 del regolamento CNF n. 2\14.

La prova che nel REGINDE fosse annotato, quanto all'avv. [RICORRENTE] del foro di Milano, l'indirizzo pec “[OMISSIS]” è costituita dal fatto che presso l'ordine professionale cui la stessa [RICORRENTE] era iscritta (Milano) risultava comunicato proprio quell'indirizzo per cui deve senz'altro dedursi, in mancanza di una prova secondo cui l'Ordine non abbia provveduto al prescritto inoltrare al competente servizio del Ministero Giustizia (prova il cui onere era ovviamente a carico della ricorrente e che non è stato certo assolto attraverso la produzione dell'estratto REGINDE del febbraio 2021 stante che, per come già detto, esso nulla dice rispetto al passato), la corrispondenza tra l'indirizzo risultante presso l'Ordine professionale e quello annotato nel REGINDE. Ciò anche in ragione del fatto che, in virtù della normativa richiamata, solo l'Ordine professionale è abilitato, per i suoi iscritti, a comunicare al REGINDE gli indirizzi di posta certificata.

Sul punto deve quindi concludersi affermando che dal 2 novembre 2015 al 17 febbraio 2020 l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'avv. [RICORRENTE] valido quale domicilio digitale e quindi per ricevere anche le comunicazioni dei procedimenti disciplinari era “[OMISSIS]” con l'ulteriore conseguenza per cui la trasmissione, a fini di comunicazione o notifica, al suddetto indirizzo soddisfa appieno anche le indicazioni contenute nella circolare -richiamata in ricorso- del Consiglio Nazionale Forense n. 7-C-2020 del 29\9\2020 seppure, questa determinazione, in astratto, non sarebbe applicabile vuoi perché successiva al tempo in cui sono stati trasmessi gli avvisi ex art. 15 e 17 regol. 2\14 del presente procedimento vuoi perché espressamente si riferisce ai giudizi avanti il Consiglio Nazionale Forense e non già ai Consigli Distrettuali di Disciplina.

Il disconoscimento della predetta casella di pec svolto dalla parte ricorrente nel suo ricorso, e quindi la contestazione dell'effettività di quel domicilio digitale per il periodo in questione, non ha alcun fondamento e non può che essere qui considerato come del tutto strumentale.

Del pari privo di fondamento risulta il rilievo in ordine alla mancanza di indicizzazione degli atti pervenuti dal CDD di Milano.

Va subito precisato che quanto pervenuto dall'organo disciplinare milanese è di agevole e facilissima consultazione essendo stati trasmessi singoli files (subito stampati in cartaceo e subito disponibili presso la segreteria CNF anche in analogico) denominati in modo da richiamare con precisione il puntuale contenuto di ognuno di essi. Già la semplice lettura del nome di ciascun file consente di conoscere che il corrispondente contenuto è quello di una comunicazione ex art. 15 o ex art. 17 del regolamento di procedura ed il rispettivo

procedimento di riferimento.

Ma, in ogni caso, non si riviene alcuna norma che stabilisca una sanzione di nullità o inutilizzabilità e nemmeno mera irregolarità per il caso in cui un sub fascicolo non sia adeguatamente indicizzato e, ciò, specie quando la nota di trasmissione indichi con assoluta precisione quanto viene trasmesso e quando, infine, gli allegati sono di numero contenuto ed omogeneo.

L'ulteriore profilo da esaminare rimane quello della regolare ricezione presso domicilio digitale dell'incolpata (casella pec "[OMISSIS]" per tutto l'arco temporale dal 2\11\2015 al 17\2\2020) degli atti dei procedimenti disciplinari (37-2017 e riuniti) conclusisi con la impugnata decisione del CDD di Milano e quindi sul fatto che l'incolpata sia stata effettivamente posta nella condizione di conoscere i vari procedimenti poi riuniti, di difendersi, di presenziare al giudizio disciplinare per contestare le accuse mosse e proporre prove a discarico e quant'altro nelle sue facoltà difensive.

Assume valenza risolutiva il profilo della regolarità della citazione per il dibattimento disciplinare e così della possibilità di parteciparvi ed esercitarvi attività difensiva.

Infatti solo dalla mancanza o nullità della citazione per il giudizio disciplinare discende, in via derivata, la nullità della decisione del Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense.

Di contro, eventuali mancanze o vizi delle comunicazioni all'incolpato nelle precedenti fasi predibattimentali -vizi, va subito detto, di cui il procedimento che ci occupa è in ogni caso del tutto immune- non possono comportare la nullità della decisione conclusiva e devono comunque ritenersi senz'altro sanati, e quindi privi di conseguenze caducatorie derivate, da una successiva regolare citazione per il giudizio dibattimentale disciplinare in uno alla mancanza di specifica eccezione sollevata nel corso del giudizio innanzi al CDD e volta proprio a far valere i vizi in precedenza verificatisi.

Infatti, a seguito della regolare comunicazione della citazione per il giudizio disciplinare l'incolpato è posto nella possibilità di visionare ed ottenere copia di tutti gli atti del procedimento, fruisce di un termine adeguato per preparare la sua difesa, per indicare testi ed offrire prove documentali, per prospettare temi di prova su cui eventualmente svolgere ulteriori richieste istruttorie. Né è il caso di sottolineare che con la comunicazione della citazione si costituisce il pieno contraddittorio e l'incolpato è messo nelle condizioni di partecipare al dibattimento disciplinare, di controesaminare eventuali testimoni, di contestare gli elementi di accusa, di esporre ogni tesi o argomento a sua difesa.

In altri termini, anche la sola regolarità della comunicazione della citazione per il giudizio disciplinare esclude che l'incolpato risulti leso nell'esercizio del suo diritto di difesa, privato della regolare costituzione del contraddittorio procedimentale con l'ulteriore conseguenza che l'eventuale decisione di sanzionarlo non può considerarsi di per sé affetta da nullità per violazione del diritto di difesa pur in presenza di precedenti vizi o di mancanza delle comunicazioni di cui agli artt. 15 e 17 del regolamento CNF n. 2\2014.

In tal senso è la Giurisprudenza delle Sezioni Unite in materia di procedimento disciplinare forense (cfr., S.U. 14/09/2022, ud. 05/07/2022, dep. 14/09/2022, n. 26991 per cui: “... Questa Corte ha più volte ribadito il convincimento che il principio secondo cui nel procedimento disciplinare a carico degli avvocati non può essere inflitta alcuna sanzione senza che l'incolpato sia stato citato a comparire davanti all'organo disciplinare assume valenza di principio generale, volto a garantire il rispetto del contraddittorio e il diritto di difesa; e da ciò ha tratto ragione per ritenere inficiato da nullità, con conseguente caducazione della sanzione irrogata a conclusione di esso, il giudizio disciplinare in cui l'incolpato non sia stato invitato a comparire....”) nonché, con plurime e più specifiche decisioni, la Giurisprudenza domestica ([Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 136 del 15 novembre 2019](#) ove si ricorda come “...sia costante la giurisprudenza nel ritenere legittima la decisione del COA anche nella ipotesi di omessa comunicazione di apertura del procedimento disciplinare –circostanza che in concreto non ricorre- qualora l'incolpato ne abbia comunque avuto conoscenza anche mediante la citazione in giudizio ed abbia potuto perciò compiere tutti gli atti previsti a garanzia del proprio diritto di difesa. A conferma, si veda CNF, sentenza del 31 dicembre 2016, n. 408: <Il procedimento disciplinare di primo grado ha natura amministrativa e, come tale, improntato alla semplicità e libertà di forme, con l'unico limite della non comprimibilità del diritto di difesa. Conseguentemente, l'omessa comunicazione all'interessato dell'apertura del procedimento non costituisce motivo di nullità dello stesso qualora il destinatario abbia avuto comunque la conoscenza effettiva e completa del contenuto del provvedimento ed abbia perciò potuto compiere tutti gli atti previsti dall'ordinamento a garanzia del diritto di difesa>; conformi, ex multis, CNF 327/2016, CNF 138/2015, CNF 38/2014....”.-

Nei termini, più di recente, Consiglio Nazionale Forense sentenza n. 174 del 20 settembre 2023, n. 6 del 9 febbraio 2023, n. 271 del 30 dic. 2022.

Si aggiunga che per i procedimenti disciplinari instaurati nella vigenza della legge 247 del 2012 v'è un ulteriore argomento che, per semplice analogia, conferma la validità della decisione del CDD emessa al termine di un procedimento in cui -per ipotesi- siano mancate o siano comunque nulle le comunicazioni ex art. 15 e 17 del regolamento di procedura, ovvero anche quella di cui all'art. 11 lett. “A” di cui è onerato il COA.

Infatti l'art. 59 lett. “N” della legge 47\2012 (e l'art. 10 comma 4 del regolamento di procedura) opera il richiamo alle norme del codice di procedura penale, in quanto compatibili, per tutto quanto non direttamente previsto dalle norme sul procedimento disciplinare forense.

Da ciò discende una tendenziale assimilazione tra la fase istruttoria predibattimentale del procedimento disciplinare con quella (pure procedimentale e non già processuale) delle indagini preliminari tanto che, ad esempio, la previsione dell'art. 17 del regolamento del procedimento disciplinare (approvazione e comunicazione del capo di incolpazione, con

facoltà per l'incolpato di prendere visione degli atti e di svolgere entro il termine di venti giorni determinate attività difensive) presenta evidenti, strettissime analogie con l'istituto dell'avviso della conclusione delle indagini preliminari di cui all'art. 415 bis del codice di procedura penale.

Orbene è orientamento costante della giurisprudenza di legittimità quello per cui l'omesso avviso di cui all'art. 415 bis costituisce una causa di nullità della richiesta di rinvio a giudizio (o del decreto di citazione diretta a giudizio) a regime c.d. "intermedio", sicchè essa non può più essere eccepita, e rimane quindi sanata, qualora non sia stata sollevata nella fase immediatamente successiva alla costituzione delle parti e prima dell'apertura del dibattimento o, al più tardi, entro la conclusione del giudizio di primo grado (ex multiis, Cassazione penale sez. V, 14/05/2014, n. 44825 per cui: *"...La nullità del decreto che dispone il giudizio per l'omessa notifica all'imputato dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari è di natura relativa e, pertanto, deve essere eccepita, a pena di decadenza, entro il termine di cui all'art. 491 cod. proc. pen., subito dopo compiuto per la prima volta l'accertamento della costituzione delle parti..."*).

Tale principio, se utilizzato nell'ambito del procedimento disciplinare forense in virtù del richiamo di cui all'art. 59 lett. "N" legge 247\12, comporta che anche l'omessa comunicazione ex art. 17 regol. 2\14 dell'approvazione del capo di incolpazione non possa refluire nella nullità della successiva decisione qualora non sia stata sollevata nella fase preliminare del giudizio disciplinare.

Tali considerazioni a più forte ragioni valgono, e sempre in analogia con la fase delle indagini preliminari del procedimento penale, per la comunicazione all'incolpato di cui all'art. 15 regolamento che per le linee generali corrisponde all'informazione di garanzia di cui all'art. 369 – 369 bis cpp: il richiamo contenuto nell'art. 59 lett. "n" della legge 247 del 2012 consente di ritenere che nel procedimento disciplinare forense possa farsi ricorso, in analogia, al principio sancito dall'art. 181 comma 2 cpp per cui ogni eventuale nullità verificatasi nella fase dell'istruttoria predibattimentale rimane sanata qualora non sia stata eccepita prima dell'apertura del dibattimento disciplinare sempre che sia stata una regolare citazione dell'incolpato per il giudizio.

Da tutte tali considerazioni discende che, ove la ricorrente sia stata regolarmente citata per il giudizio disciplinare avanti il CDD di Milano, essa non può sollevare per la prima volta col ricorso al Consiglio Nazionale Forense le eventuali nullità correlate alla (peraltro insussistente) mancata comunicazione degli avvisi ex art. 11, 15 o 17 del regolamento di procedura in quanto avrebbe dovuto farlo, al più tardi, nella fase preliminare del giudizio disciplinare.

IV.5 Orbene l'incolpata è stata regolarmente citata a comparire per il giudizio disciplinare. Agli atti del fascicolo a suo tempo trasmesso dal CDD di Milano si rinviene la citazione dell'incolpata munita del rapporto di trasmissione (invio) alla casella pec del destinatario

[OMISSIS]) del messaggio inviato in data martedì 5 novembre 2019 ore 16,46 con cui è stata appunto trasmessa, per notifica e legale conoscenza, la citazione del 30 ottobre 2019 per il giudizio disciplinare fissato per la seduta del 9 dicembre 2019 h. 16,30. E' stato pure già a suo tempo trasmesso dal CDD di Milano, e si trova agli atti del fascicolo, il rapporto di ricevuta consegna della pec in discorso che risulta appunto ricevuta e consegnata nella casella della destinataria il giorno 5 novembre 2019 h. 16:48:37 (l'identificativo del messaggio, riportato nel rapporto di consegna, è il n. [OMISSIS]).

La citazione così come la pec di trasmissione ed il rapporto di consegna risale per come detto al 5 novembre 2019 e quindi ricade nel periodo che va dal 2\11\2015 al 17\2\2020 in cui, per come sopra si è visto, l'incolpata qui ricorrente aveva il suo domicilio digitale proprio presso l'indirizzo pec [OMISSIS]. Il rapporto di avvenuta consegna in atti attesta appunto che il messaggio di pec è stato regolarmente consegnato nella casella di destinazione, sicchè la notifica e\o comunicazione a mezzo pec si è compiutamente perfezionata con la piena conoscenza, o almeno legale conoscibilità, in capo al destinatario.

IV.6 Fermo rimanendo, per le ragioni poc'anzi spiegate, che la regolare citazione della ricorrente avv. [RICORRENTE] per il giudizio disciplinare preclude qualsivoglia ipotesi di nullità per violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, va in ogni caso evidenziato che nell'ambito del procedimento che ci occupa non si è verificata alcuna nullità o omissione degli avvisi di cui agli artt. 15 e 17 (ed 11) del vigente regolamento del procedimento disciplinare forense atteso che l'avv. [RICORRENTE] li ha regolarmente avuti comunicati, e consegnati sulla sua casella pec "[OMISSIS]", per come ben risulta dalla documentazione trasmessa dal CDD di Milano in data 20 sett. 2023 in esecuzione della ordinanza del CNF del 14\9\23.

Procedendo con ordine:

a) In relazione alla comunicazione ex art. 15 regol. CNF 2\2014 di data 24\5\2018 a firma del consigliere istruttore avv. [OMISSIS] relativa al procedimento n. 37\2017, risulta acquisito il rapporto di avvenuta consegna sulla casella pec [OMISSIS] di data 24\5\18 h. 11:48:59. Riguardo al rilievo sollevato dalla ricorrente in ordine alla discordanza tra l'oggetto indicato nel rapporto di consegna ed il riferimento della comunicazione ex art. 15 al procedimento 37\2017 si dirà più avanti.

b) Quanto alla comunicazione ex art. 15 regol. CNF della stessa data della precedente e sempre a firma del consigliere istruttore avv. [OMISSIS] relativa al procedimento n.134\2017 risulta acquisito il rapporto di avvenuta consegna sulla casella pec di cui sopra di data 24\5\18 h. 12:02:28 che in oggetto specifica il riferimento al suddetto procedimento 134\17;

c) Riguardo la comunicazione ex art. 15 regol. per il procedimento 146\17 (stessa data e stesso istruttore delle precedenti) risulta acquisito il rapporto di avvenuta consegna sulla casella pec di cui sopra di data 24\5\18 h. 12:00:39 che in oggetto pure riporta il numero

del suddetto procedimento 146\17;

d) Quanto al procedimento 250\2017, la comunicazione ex art. 15 (stessa data ed istruttore) è accompagnata dall'acquisito rapporto di avvenuta consegna sempre sulla medesima casella pec di data 24\5\18 h. 11:57:10 che indica nell'oggetto il numero 250\17 quale identificativo del procedimento;

e) Per il procedimento n. 1134\2017 è pervenuta in atti la comunicazione ex art. 15 (sempre a firma del consigliere istruttore avv. [OMISSIS] e di data 24\5\18) in uno al rapporto di avvenuta consegna sulla casella pec di cui si è detto del 24\5\18 h. 11:53:16 con oggetto il riferimento al n. 1134\17;

f) Infine, per il procedimento n. 1153\2017 risulta acquisita la comunicazione ex art. 15 (consigliere istruttore avv. [OMISSIS], data 24\5\18) nonché il rapporto di avvenuta consegna sulla pec dell'avv. [RICORRENTE] dello stesso 24\5\18 h. 12:03:53 che, nell'oggetto, fa espresso riferimento al numero di pratica CDD 1153\17.

Nella sua memoria del 22\11\23, come sopra già si anticipava, la ricorrente eccepisce che per il procedimento "principale" (il n. 37\2017 a cui, successivamente, tutti gli altri sono stati riuniti) non risulta essere stata trasmessa e consegnata la comunicazione di cui all'art. 15 in quanto il rapporto di consegna che si trova in atti reca il seguente oggetto: "*consegna: file praticaprocdd2017\1153 ...*".

Il rilievo è infondato. Al riguardo va innanzitutto sottolineato che il rapporto di consegna di che trattasi è accluso nello stesso allegato della comunicazione ex art. 15 che, secondo quanto si specifica nella nota di trasmissione del CDD di Milano del 20\9\23, si riferisce proprio al procedimento 37\2017 sicchè appare chiaro che, al di là di una possibile erronea indicazione dell'oggetto per mero lapsus, con quel messaggio è stata trasmessa proprio la comunicazione ex art. 15 relativa al procedimento 37\2017.

Inoltre, e risolutivamente, a conferma del fatto che si è verificato un mero errore materiale nell'indicazione dell'oggetto del messaggio, si evidenzia che vi sono ben due distinti rapporti di avvenuta consegna che recano come oggetto il numero del procedimento 1153\2017 per cui deve desumersi che sono stati trasmessi dal CDD di Milano alla pec dell'avv. [RICORRENTE] due distinti messaggi, l'uno per il procedimento 1153\17 e l'altro per quello 37\17, seppure in entrambi, appunto per mero errore, è stato riportato lo stesso numero di riferimento.

Infatti alla comunicazione ex art. 15 per il procedimento 1153\17 è accluso il rapporto di avvenuta consegna (di cui alla precedente lettera "F") delle ore 12:03:53 del 24\5\18 che ha il seguente numero identificativo: [OMISSIS].

Invece alla comunicazione ex art. 15 relativa al procedimento 37\2017 è allegato il messaggio (di cui alla precedente lettera "A") delle ore 11:48:59 sempre del 24\5\18 che ha il seguente codice identificativo: [OMISSIS].

Quindi due diversi identificativi del messaggio di avvenuta consegna nella pec di destina-

zione proprio perché trattasi di messaggi diversi sicché è da escludere che con gli stessi sia stata trasmessa la medesima comunicazione, il medesimo contenuto ma, così come il CDD di Milano attesta con valenza probatoria almeno sino a prova contraria, con il primo (h. 11:48:59) è stata trasmessa la comunicazione ex art. 15 del procedimento 37\2017 e invece, con il secondo (h. 12:03:53), la differente comunicazione ex art. 15 del procedimento 1153\17.

Nessun rilievo assume la circostanza che per mero materiale errore l'oggetto del messaggio abbia indicato il riferimento allo stesso numero di procedimento, dovendosi appunto ritenere provato che ognuno dei due messaggi recava in allegato differenti comunicazioni ex art. 15: tale errore materiale quindi in nessun modo inficia la validità della trasmissione via pec con valenza di notifica della comunicazione ex art. 15 regol CNF 2\14 anche relativamente al procedimento 37\2017.

IV.7 Di nessun pregio, infine, i rilievi svolti nella memoria del 22\11\23 secondo cui i fogli contenenti le comunicazioni ex art. 15 dei vari procedimenti recano, nel margine in alto a sinistra, delle aggiunte apposte a mano ove si specifica che esistono altri procedimenti (comunicazione relativa al proc. 37\2017) ovvero, per quelli diversi dal procedimento 37\2017, che proprio quest'ultimo era da considerare quello principale ("*madre*").

Si tratta di annotazioni di chiarissima lettura e non può certo comportare alcun *vulnus* il fatto che siano manoscritte anziché a stampa.

Anzi proprio tali indicazioni a penna consentono al destinatario di avere piena contezza della pluralità delle pendenze a suo carico avanti il CDD di Milano per la sottolineata esistenza di più procedimenti, di cui appunto il principale era il n. 37\2017 in quanto più dato nel tempo.

A ben guardare, proprio l'esistenza di tali annotazioni manoscritte consentiva, ed ha senz'altro consentito, all'incolpata di avere sicura conoscenza dell'esistenza del procedimento 37\2017 anche per la negata ipotesi in cui con il messaggio pec di cui al punto "A" non sia stata effettivamente trasmessa in allegato la comunicazione ex art. 15 relativa al predetto procedimento 37\2017.

Infatti la ripetuta annotazione, in tutte le altre comunicazioni ex art. 15 relative agli altri procedimenti, secondo cui il procedimento "*madre*" era quello 37\2017, ha senz'altro portato nella piena sfera di conoscibilità della destinataria l'esistenza "anche" del procedimento 37\2017, sicché ove essa avesse in qualche modo inteso attivarsi per la sua difesa, avrebbe ben potuto esercitare immediatamente ogni sua iniziativa difensiva anche nel procedimento 37\2017. In altri termini: essa è stata posta nella condizione effettiva e concreta di potersi difendere anche nell'ambito del procedimento 37\2017 e sin dalla instaurazione di esso anche nel caso in cui, per mero disguido, non le fosse stata trasmessa la comunicazione ex art. 15 riferibile proprio a tale procedimento.

Le annotazioni vergate a mano, pertanto, lungi dal costituire un *vulnus* o una lesione del

diritto di difesa, hanno in concreto rappresentato lo strumento grazie a cui tale diritto è stato assicurato nel modo più efficace attraverso la completa conoscenza dell'effettiva situazione procedimentale, quanto alla pendenza dei vari procedimenti avanti il CDD di Milano compreso il 37\2017, che riguardava l'incolpata.

IV.8 Quanto infine alla (unica) comunicazione ex art. 17 regol. di approvazione del capo di incolpazione a seguito della avvenuta riunione dei diversi procedimenti in quello n. 37\2017 l'assunto di parte ricorrente -che lamenta di non avere ricevuto neanche la comunicazione in discorso e rileva in ogni caso l'invalidità della stessa- risulta facilmente smentito dalla acquisizione ottenuta a seguito dell'ordinanza adottata dal Consiglio Nazionale in data 14\9\23 del rapporto di invio pec di data 10 dicembre 2018 h. 16:25 con oggetto la trasmissione in allegato della comunicazione ex art. 17 regol. 2\14 CNF relativa al procedimento "37\2017 + 6 CDD c\ Avv [RICORRENTE] – art. 17.

Il testo del messaggio è oltremodo chiaro in quanto precisa che si tratta della trasmissione della comunicazione in discorso.

E' stato altresì acquisito il rapporto di avvenuta consegna del messaggio pec relativo alla comunicazione ex art. 17 che attesta la consegna nella casella della destinataria (ancora quella "[OMISSIS]" che per come detto è rimasta in uso e valida come domicilio digitale sino al 17\2\2020) delle ore 16:26:39 del 10\12\2018.

La comunicazione ex art. 17 del procedimento 37\17 -in cui sono stati riuniti tutti gli altri di cui alla incolpazione- concluso con la impugnata decisione del CDD di Milano è stata quindi regolarmente comunicata a mezzo messaggio di pec sulla casella -e quindi in conformità allo stesso art. 17 comma 1 del regolamento 2\2014- di posta elettronica certificata della destinataria.

IV.9 Si può quindi concludere in ordine alle eccezioni preliminari respingendo ogni rilievo del ricorso al CNF non essendosi verificata alcuna nullità del provvedimento impugnato a causa della irregolare o mancata notifica del decreto di citazione per il giudizio disciplinare ovvero degli avvisi di cui agli artt. 15 e 17 del regolamento CNF n. 2\2014 e, del pari, per difetto o irregolarità della notifica degli avvisi ex art. 11 dello stesso regolamento (su cui, peraltro, non è esplicitata alcuna eccezione nel corpo del ricorso), avvisi che pure si riscontrano agli atti del fascicolo per tutti i procedimenti riuniti in uno alle ricevute di avvenuta consegna dei messaggi pec con cui sono stati trasmessi alla casella certificata in uso all'avv. [RICORRENTE].

Da ciò consegue che anche la richiesta di rimessione in termini ex art. 153 cpc non può trovare fondamento difettandone i presupposti normativi e fattuali.

L'incolpata è stata resa edotta almeno tre volte per ogni procedimento della pendenza degli stessi e persino dei contenuti delle accuse mosse (avviso ex art. 17 regolamento e citazione ex art. 21 per il giudizio disciplinare) sicchè è stata nelle condizioni di esercitare nel modo più pieno ogni suo diritto di difesa.

Né, in ipotesi, potrebbe valere la circostanza, peraltro non dedotta, di un mancato controllo da parte dell'avv. [RICORRENTE] dei numerosi messaggi pec contenenti i tanti avvisi concernenti i procedimenti di che trattasi, stante che una tale evenienza giammai potrebbe essere considerata come "non imputabile" alla destinataria dei messaggi e quindi integrare il presupposto normativo per la invocata concessione della rimessione in termini.

V

Anche il rilievo pregiudiziale della eccepita violazione del divieto di *bis in idem* e dell'asserito contrasto tra giudicati è privo di fondamento così come va disattesa in quanto superflua la correlata richiesta istruttoria di acquisire gli atti del procedimento n. 744\16 reg. not. riserv. CDD di Milano, che peraltro la ricorrente avrebbe dovuto produrre perché dalla lettura del ricorso si evince siano in suo possesso.

Dalla disamina degli atti acquisiti nel presente fascicolo processuale è data desumere la diversità del fatto per cui si è proceduto nell'ambito del procedimento 744\16 rispetto a ciascuno di quelli oggetto di questo procedimento.

E' infatti qui in atti una deposizione testimoniale resa nell'ambito del procedimento 37\17 nel corso dell'udienza disciplinare del 18\2\2020 dal sig. [OMISSIS] il quale, nel confermare i contenuti dell'esposto proposto per conto del sig. [OMISSIS], rappresenta di avere presentato altro esposto nei confronti dell'avv. [RICORRENTE] "... *per conto del sig. [OMISSIS] che è rubricato al n. 744\16 che confermo....*".

E' quindi provato che il procedimento 744\16 si riferisce ad una condotta di rilievo disciplinare (e per cui è stata peraltro affermata la responsabilità dell'Avv. [RICORRENTE] ed irrogata la sanzione della censura, per come si legge nello stesso ricorso) che nulla ha a che vedere con quelle oggetto dei capi di incolpazione qui in esame stante che è stata commessa in danno di un cliente (tale [OMISSIS]) diverso da quelli menzionati negli odierني capi di incolpazione. Ne segue che, pur non disponendosi di elementi per individuarne la natura e le circostanze di quell'illecito, si può senz'altro affermare che trattasi di fatti diversi da quelli per cui qui si procede.

L'eccezione di violazione del principio del *ne bis in idem* va quindi rigettata.

Del pari risulta evidente l'infondatezza dell'eccezione del contrasto tra giudicati in ragione della elementare considerazione che anche il procedimento 744\16, per quanto si legge nel ricorso, si è concluso con un'affermazione di responsabilità disciplinare, al pari di quello n. 37\17 e riunito in cui è stato proposto il presente gravame. Quindi nessun contrasto tra le decisioni ma, anzi, piena sovrapponibilità in relazione a condotte che, seppur diverse, si inquadrano probabilmente nello stesso *modus operandi* conseguendone che, a ben guardare, più che una questione di *ne bis in idem* o contrasti tra giudicati, si porrebbe un profilo di recidiva.

Ulteriore considerazione merita l'ipotesi, in qualche modo paventata nel ricorso, secondo cui il contrasto tra giudicati sarebbe riconducibile al diverso trattamento sanzionatorio.

Una tale ipotesi di contrasto è improponibile persino sul piano astratto atteso che la diversità dei fatti, e nel caso qui in esame anche la pluralità e reiterazione delle condotte deontologicamente illecite alcune riferibili a violazioni tipizzate altre a principi generali e precetti atipici, comporta una piena discrezionalità da parte dell'organo distrettuale giudicante nella quantificazione e scelta della sanzione con l'unico limite individuabile nella corrispondenza della sanzione irrogata ad una di quelle consentite dal codice deontologico forense per quel certo tipo di violazione tipica che sia stata contestata. Anche tale limite, peraltro, cede il passo ad ampia discrezionalità allorquando siano contestate plurime violazioni che invece richiedono un apprezzamento unitario della complessiva condotta dell'incolpato e quindi l'irrogazione di una sanzione anche diversa da quella prevista per ogni singola violazione.

Stesso è a dirsi per il caso, al pari di quello che ci occupa, di violazione di principi generali e precetti non completamente tipizzati nel codice deontologico forense in cui deve ritenersi consentita l'applicazione anche della più grave delle sanzioni previste dal primo comma dell'art. 22 CDF.

VI

Nel merito

La disamina delle censure nel merito contenute nel ricorso va svolta in raffronto ai contenuti di quelle censure ed in funzione del grado di specificità e puntualità delle stesse.

In ragione di ciò tale disamina non può che essere sintetica e contenuta in quanto le censure di merito risultano alquanto generiche, sostanzialmente ai limiti della ammissibilità.

Prima di procedere alla valutazione dei singoli punti è opportuna una verifica, che va svolta anche ex officio, sulla eventuale maturazione, nelle more del giudizio avanti al CNF, dei tempi di prescrizione di cui all'art. 56 l. 247\2012.

Al riguardo va osservato che gli illeciti di cui ai capi di incolpazione "A", "B" e "C" hanno tutti natura permanente almeno in relazione al fondamentale profilo del trattenimento per la mancata restituzione delle somme versate all'incolpata a titolo di deposito fiduciario o "cauzionale" nonché in conto compensi per attività professionali mai svolte (capo "B").

In tali casi, non avendo l'incolpata mai contestato o opposto la richiesta di restituzione delle somme a suo tempo incassate, la perpetrazione dell'illecito permane sino alla restituzione o, al più, sino alla decisione del consiglio distrettuale di disciplina che, in questo procedimento, risale al 13 luglio 2020 sicchè il termine prescrizione di anni sette e mesi sei (essendo intervenuti, per come appresso si vedrà, regolari atti interruttivi) matura il 13 gennaio 2028 (cfr. Consiglio Nazionale Forense sentenza n. 116 del 7 giugno 2023 per cui: *"...in tema di prescrizione dell'azione disciplinare in ipotesi di illecito deontologico permanente, il dies a quo va individuato nel momento cui: 1) il professionista ponga fine all'omissione ovvero effettui il comportamento positivo dovuto, oppure 2) sollecitato in tal senso, opponga il rifiuto affermando l'asserita legittimità del proprio contegno; 3) in ogni*

caso, al fine di evitare una irragionevole imprescrittibilità dell'illecito stesso, un "limite alternativo" alla sua permanenza deve essere individuato nella decisione disciplinare di primo grado..."; conformi SS.UU, sentenza n. 28468 del 30 settembre 2022; N. 23239 del 26 luglio 2022 e numerose altre).

Ciò posto, in ordine alle varie censure di merito si osserva:

In ordine al capo "A" della incolpazione (stipula di contratti con 3 clienti -[OMISSIS], [OMISSIS] e [OMISSIS]- per la vendita di rispettive 3 autovetture che l'incolpata aveva dichiarato essere nella sua disponibilità poi mai consegnate e mancata restituzione degli acconti\depositi percepiti) il ricorso contesta che in data 1 febbraio 2021 "...il teste [OMISSIS] ha completamente disatteso la tesi del [OMISSIS], facendo emergere l'estraneità dell'avv. [RICORRENTE] all'attività commerciale di quest'ultimo".

Invero agli atti di questo procedimento non v'è alcuna testimonianza del teste "[OMISSIS]" né risulta una qualche seduta disciplinare tenutasi l'1\2\21. Probabilmente il ricorso si riferisce ad una risultanza (o presunta tale) del richiamato procedimento 744\16 che, per il dire della stessa ricorrente, si è concluso con l'affermazione di responsabilità dell'incolpata che è stata sanzionata con la censura. Ma, se così, anche a voler presumere che il [OMISSIS] sia pure stato escusso quale teste a sostegno dell'accusa in quel procedimento, le dichiarazioni di quest'ultimo sono risultate tutt'altro che "disattese", bensì confermate, per come dimostra proprio il fatto che è stata irrogata una condanna.

Il riferimento a [OMISSIS] (ed a [OMISSIS]) per censurare il costruito motivo della gravata decisione risulta incongruo così come ben poco comprensibile rimane la critica che quel riferimento dovrebbe in qualche modo corroborare.

Si consideri anche che nella deposizione in atti il teste [OMISSIS] (seduta del 18\2\20) ha confermato i contenuti dell'esposto presentato il 15\2\2017 per conto del dott. [OMISSIS] e che, come spiegato al capo "c" dell'incolpazione (oltre che nella motivazione del CDD) riguarda l'incarico assunto dall'avv. [RICORRENTE] di procurare al cliente l'acquisto di un immobile di determinate caratteristiche ottenendo la immediata consegna della cospicua somma di € 20.000,00 (mai restituita) quale deposito per la provvista di tale acquisto. Trattasi di una vicenda che non riguarda il capo "A" bensì il capo "C" dell'incolpazione e che in nulla risulta attinente alla vicenda del [OMISSIS] (presumibilmente oggetto del procedimento 744\16) se non per il fatto che il teste [OMISSIS] ha fatto cenno all'aver presentato, oltre quello per [OMISSIS], anche un altro esposto per conto appunto del [OMISSIS].

Per quanto qui è invece di rilievo, non può che condividersi la decisione del CDD nel punto in cui ha ritenuto responsabile l'avv. [RICORRENTE] per l'illecito deontologico di cui al capo "C" (vicenda [OMISSIS]). Decisivo al riguardo risulta l'univoco contenuto del "contratto" sottoscritto dall'incolpata e dal dr. [OMISSIS] in cui, per quanto qui rileva, la prima ha assunto l'obbligo di prestare un'attività di "ricerca immobiliare" (su cui peraltro, ed al di là del fatto che trattasi di un profilo non oggetto di contestazione, è lecito sollevare fortissime

perplexità quanto alla compatibilità con l'esercizio della professione forense, attesa l'evidente natura commerciale) con contestuale incameramento della somma di € 20.000,00 a titolo di "provvista fondi" (e non già quindi quale compenso professionale o in conto compenso).

Orbene l'incolpata non contesta, né ragionevolmente potrebbe, l'esistenza di quel contratto, gli impegni assunti né l'aver avuto consegnato, quale provvista, la somma di € 20.000,00 e quindi la mancata restituzione di tale importo nonostante nessun immobile sia stato procurato e nonostante i reiterati solleciti pure in atti.

È del tutto inconferente la contestazione del "titolo" o ruolo che aveva il [OMISSIS] per proporre l'esposto per conto del [OMISSIS]. Infatti l'organo distrettuale di disciplina, così come l'ordine forense, può acquisire la notizia di illecito disciplinare in qualsiasi modo e da qualsiasi fonte e, quindi, anche attraverso la segnalazione di un terzo estraneo al rapporto tra cliente ed avvocato.

Nel caso, peraltro, il sig. [OMISSIS] ha ricevuto un mandato (che si trova allegato all'esposto) dal dr. [OMISSIS] col fine della esecuzione\adempimento del contratto tra il [OMISSIS] stesso e l'avv. [RICORRENTE] sicché è comprensibile che egli abbia ritenuto di presentare un esposto all'organo disciplinare forense.

Non è ovviamente questa la sede per soffermarsi sulla natura del mandato ricevuto dal [OMISSIS] e se esso possa considerarsi o meno rientrante nell'ambito delle attività riservate all'esercente la professione forense e non invece anche esperibili da un consulente di "management" o del settore immobiliare come il [OMISSIS] risulta essere, almeno dalla lettura della sua carta intestata.

Quanto alla vicenda della cliente [OMISSIS] (capo "B" dell'incolpazione) il ricorso si limita ad una oltremodo generica contestazione per il fatto che il CDD di Milano avrebbe dato esclusivo ed acritico credito a quanto dichiarato dalla predetta in assenza, peraltro, di contraddittorio e sorvolando su presunte incongruenze rappresentate dall'errore nel riferire gli importi ricevuti dall'avv. [RICORRENTE].

Riguardo a quest'ultimo profilo va subito rilevato che la ricorrente trascura del tutto che nella stessa decisione del CDD di Milano si dà atto dell'errore materiale in cui si era incorso nello stendere il capo di incolpazione, per cui era stata riportata la cifra di € 17.700,00 anziché quella di € 1.700,00 (nella sostanza era stato riportato uno "zero" in più).

In ogni caso la sig.ra [OMISSIS] non è incorsa in alcun errore nell'esposto a sua firma del 3\10\2017 rivolto al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano e con cui, oltre a rappresentare i fatti, ha richiesto un intervento a fini conciliativi da parte del Presidente o di un suo delegato: nel predetto esposto la sig.ra [OMISSIS] ha specificato di avere complessivamente versato la somma di € 2.700,00 (con una prima tranche di € 1.700,00 tramite tre versamenti da conto postapay ed una seconda di € 1.000,00 tramite bonifico su conto Mediolanum) ed ha pure allegato le ricevute di versamento.

Parimenti la teste [OMISSIS] è stata precisa e puntuale riguardo all'ammontare dell'acconto versato anche in sede di audizione del 9\12\19 avanti la sezione giudicante del CDD laddove ha addirittura essa stessa rilevato l'errore in cui la Sezione era incorsa e chiesto di rettificarlo.

Per il resto va notato che nulla vieta all'organo disciplinare di affermare la responsabilità per illecito deontologico sulla scorta delle sole dichiarazioni testimoniali del cliente nei cui confronti quegli illeciti sono stati posti in essere, purchè queste appaiano coerenti, congrue, credibili e non siano contraddette da altre acquisizioni ovvero da argomenti logici di rilievo.

La sig.ra [OMISSIS] è stata escussa in data 28\11\2017 presso l'Ordine degli Avvocati di Milano nell'ambito della procedura conciliativa e quivi, oltre a produrre le ricevute dei versamenti di cui sopra, ha ricostruito con coerenza e dovizia di particolari tutti i rapporti intercorsi con l'avv. [RICORRENTE], specificato tutti gli incarichi affidati, spiegato che la professionista si era sostanzialmente resa irreperibile eludendo ogni richiesta di informazione ed ha persino esibito un messaggio sms in cui quella si giustificava in relazione alla mancata consegna della documentazione.

La [OMISSIS] è stata poi sentita dalla sezione giudicante del CDD di Milano in data 9 dicembre 2019 ed in questa sede ha confermato il precedente esposto e le precedenti sue dichiarazioni e, per come poc'anzi anticipato, ribadito di avere versato un primo acconto di 1.700,00 e non già di € 17.000,00.

Di nessun significato che queste dichiarazioni siano state rese in assenza di contraddittorio specie in considerazione del fatto che almeno quelle del 9 dicembre 2019 sono state assunte in sede di giudizio dibattimentale disciplinare a cui l'avv. [RICORRENTE] è stata regolarmente citata (per come in precedenza evidenziato) e solo per sua scelta non vi ha partecipato precludendosi la possibilità di controesaminare la teste.

Non coglie nel senso la contestazione della attendibilità delle dichiarazioni ella [OMISSIS] in ragione del fatto che questa intenderebbe ottenere la restituzione di un importo corrisposto a fronte di un'attività di consulenza regolarmente prestata e per cui è stata emessa regolare fattura che si trova nel file allegato n. 7 del ricorso. Infatti nel corso delle dichiarazioni rese il 28\11\2017 avanti il delegato del Consiglio dell'Ordine di Milano la sig.ra [OMISSIS] ha puntualizzato il contenuto degli incarichi affidati all'avv. [RICORRENTE] nei seguenti termini: 1) atto di pignoramento dell'abitazione; 2) pratica di recupero crediti per stipendi non versati dalla società [OMISSIS], 3) assistenza per ingiustificato licenziamento del marzo 2017; 4) supporto per un finanziamento.

Orbene i primi tre incarichi hanno senz'altro natura giudiziale perché il loro espletamento presuppone un'azione avanti l'A.G. (rispettivamente l'opposizione al pignoramento e se del caso la contestazione del credito, il ricorso avanti il Giudice del Lavoro per la condanna dell'ex datore di lavoro al pagamento degli stipendi non corrisposti, l'impugnazione del

licenziamento illegittimo) e solo il quarto una, invero poco significativa, di natura extragiudiziale.

In ragione di ciò, l'emissione di fattura (peraltro per un importo parziale rispetto a quanto ricevuto) per una non meglio specificata attività di "consulenza" ha univoca finalità strumentale perché diretta a dissimulare il mancato assolvimento dei tre incarichi di natura giudiziale il cui adempimento doveva invece essere dimostrato attraverso la produzione degli atti giudiziari che il professionista avrebbe dovuto inoltrare.

Di converso va ricordato il principio per cui: *".... Integra inadempimento deontologicamente rilevante al mandato (art. 26 cdf) e violazione doveri di probità, dignità e decoro (art. 9 cdf) la condotta dell'avvocato che, dopo aver accettato incarichi difensivi ed aver ricevuto dal cliente somme a titolo di anticipi sulle relative competenze, abbia omesso di dare esecuzione al mandato professionale ed abbia fornito all'assistito, a seguito delle sue ripetute richieste, false indicazioni circa lo stato delle cause...."* (Consiglio Nazionale Forense sentenza n. 15 del 28 febbraio 2023).

Nemmeno colgono nel segno le censure mosse in relazione all'affermazione di responsabilità per il capo "D" della incolpazione (mancata presentazione alle udienze penali in difesa di [OMISSIS] nel procedimento penale n. 4715\17 avanti la III sez. penale del Tribunale di Milano).

Al riguardo rileva innanzitutto la reiterazione delle assenze dell'avv. [RICORRENTE] in occasione delle udienze penali contro l'assistito di cui si è detto (assenza in ben 3 udienze, a partire dall'8\5\17, senza mai curarsi di giustificare o farsi sostituire o che l'imputato fosse munito di altro difensore).

La giustificazione secondo cui la [RICORRENTE] non sarebbe stata difensore di ufficio ma di fiducia ed aveva ricevuto la revoca del mandato fiduciario come da nota sottoscritta dal cliente che produce all'allegato "9" del ricorso non vale certo ad escludere l'illecito deontologico.

Infatti la revoca è del 10 gennaio 2017 mentre l'avv. [RICORRENTE], come risulta dal verbale di udienza del Tribunale di Milano del 23 ott. 2017, ha ricevuto, quale difensore nel procedimento di che trattasi, la notifica del decreto che dispone il giudizio di data 2 marzo 2017, -quindi dopo circa due mesi (o forse più) dalla revoca- per un'udienza che doveva celebrarsi il successivo 8 maggio 2017, quindi a ben 4 mesi dalla revoca.

Ciò significa che l'incolpata, constatando che risultava essere ancora difensore (peraltro di ufficio) a distanza di mesi dalla revoca, doveva attivarsi o presenziando all'udienza o almeno depositando in cancelleria la revoca, o la rinuncia al mandato, in modo che l'Autorità Giudiziaria potesse procedere alla nomina di altro difensore di ufficio.

Anche la circostanza per cui la [RICORRENTE] non avrebbe assunto la funzione di difensore di ufficio è smentita dalle risultanze del verbale di udienza in atti e, ancora, il fatto che essa non fosse iscritta nell'elenco dei difensori di ufficio non è stata in alcun modo docu-

mentata ed è comunque irrilevante.

In ogni caso, ammesso che sia vero che l'incolpata abbia ricevuto un mandato fiduciario, a maggior ragione tale circostanza doveva indurla ad attivarsi affinché la revoca di quel mandato venisse posta a conoscenza dell'autorità procedente, specie dopo aver constatato che ancora al marzo 2010, a fronte di una revoca del gennaio 2010, non si era costituito alcun altro difensore di fiducia.

Va al riguardo riaffermato il principio di prorogatio nel caso di revoca del mandato che è stato esplicitato nei seguenti termini:

"...Al pari della rinuncia al mandato, la revoca dello stesso da parte del cliente non produce effetto immediato: pur se revocato, il difensore continua nell'attività di assistenza fino a quando non intervenga un nuovo difensore o sia decorso l'eventuale termine a difesa, sicché non è corretto disinteressarsi dell'assistito prima che ciò si verifichi (Nel caso di specie, la sera prima dell'udienza il professionista riceveva una telefonata dell'assistito, che gli comunicava la volontà di farsi assistere da altro difensore. A seguito di ciò, l'incolpato si determinava sic et simpliciter a non comparire all'udienza dell'indomani, senza verificare l'effettiva sostituzione nel mandato, che poi non avveniva, con conseguente assenza ingiustificata all'udienza. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della censura)..."; [Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 3 settembre 2013, n. 151.](#)

Peraltro, essendo alla ricorrente ben noto che nel procedimento risultava essere il difensore di ufficio e non già di fiducia, l'incolpata avrebbe dovuto subito attivarsi per chiarire la sua condizione, almeno per far prendere atto della revoca.

Proprio la condizione formale -secondo gli atti del procedimento penale- di difensore di ufficio faceva sì che l'avv. [RICORRENTE] rimaneva sottoposta agli obblighi sanciti dal canone deontologico (art. 26 co. 4 CDF) sino al subentro di altro difensore o alla sostituzione da parte del Giudice.

Tale canone è rimasto pertanto violato con la reiterata assenza alle udienze e con l'omessa segnalazione al Giudice procedente della asserita revoca.

Seppure non è oggetto di specifiche doglianze è opportuno esaminare sinteticamente i profili di responsabilità e di prova concernenti il capo "A" dell'incolpazione.

L'incolpata ha proposto a 3 clienti ([OMISSIS], [OMISSIS], [OMISSIS]) di acquistare alcune autovetture, addirittura specificandone i modelli, impegnandosi con specifici contratti a procurarne l'acquisto ed a consegnarle. Secondo gli esposti dei suddetti [OMISSIS], [OMISSIS] e [OMISSIS] l'avv. [RICORRENTE] vantava di avere possibilità di acquisti dagli organi fallimentari che gestivano la liquidazione di aziende del settore e si accreditava, come invero negli altri casi di cui ai capi "b" e "C" dell'incolpazione, quale segretaria dell'Associazione [ALFA].

In tema, la motivazione della decisione del CDD ricostruisce in modo esauriente i rapporti

intercorsi tra l'incolpata ed i tre predetti clienti ed alle relative argomentazioni si fa qui riferimento specie per l'aspetto, di notevole rilievo disciplinare, della mancata restituzione delle somme percepite quale acconto del prezzo delle autovetture promesse in vendita.

I tre clienti hanno tutti confermato nel giudizio disciplinare i loro esposti ed hanno documentato le somme versate all'avv. [RICORRENTE] come da ricevute in atti: circostanza, questa, mai contestata nel ricorso.

In questa sede possono svolgersi ulteriori considerazioni integrative della motivazione della decisione impugnata prendendo spunto dai contenuti dei contratti sottoscritti dall'avv. [RICORRENTE] ed i tre predetti clienti.

I contratti sono stati redatti sulla base di modelli informatici sicuramente predisposti dalla stessa incolpata attesa la corrispondenza, anche grafica oltre che strutturale e contenutistica, tra le tre scritture il cui unico comun denominatore è appunto costituito dalla persona dell'avv. [RICORRENTE] quale promittente venditore ovvero "prenotatario" secondo il lessico utilizzato negli stessi contratti.

Va del tutto disatteso l'assunto difensivo (pag. 3, seconda parte del ricorso al CNF) secondo cui si tratterebbe di *"...mera attività di consulenza legale in ordine alla stesura dei contratti, escludendo in toto un suo coinvolgimento in altra attività di commercio auto, facendo così decadere la contestazione a lei mossa"*.

Infatti i contratti in discorso sono firmati in proprio dall'avv. [RICORRENTE] e da essi deriva un obbligo, assunto sempre in proprio, di vendere o far vendere ai clienti i modelli di autovetture in essi specificati. Le scritture sono denominate come "prenotazioni di acquisto" e l'oggetto essenziale di esse è proprio la "prenotazione" dell'acquisto da parte dei clienti. L'avv. [RICORRENTE] è proprio il soggetto che accetta tale prenotazione e si obbliga di conseguenza. Il suo intervento, quindi, non ha nulla a che fare con la consulenza legale e con l'esercizio della professione forense in quanto ha ad oggetto l'impegno a svolgere prestazioni (quali appunto la vendita, il trasferimento e la consegna di autovetture) tipiche dell'attività di impresa.

In ogni caso l'aspetto relativo alla natura dell'attività prestata dall'incolpata nell'ambito di quegli accordi contrattuali è sostanzialmente privo di rilievo ai fini dell'affermazione di responsabilità in relazione al capo "A" dell'incolpazione (diversamente deve opinarsi in ordine al giudizio sul trattamento sanzionatorio, per come appresso si spiegherà) atteso che la contestazione verte sul fatto di non avere consegnato le vetture e, al contempo, di non avere restituito le somme ricevute dai clienti a titolo di deposito, così integrando in primo luogo la grave violazione del precetto di cui all'art. 30 CDF oltre che dei principi di dignità, probità, decoro.

Orbene i punti "7" e "9" dei tre moduli contrattuali in discorso specificano che le somme incassate dall'avv. [RICORRENTE] (rispettivamente € 3.000 versate da [OMISSIS] e [OMISSIS] ed € 1.000,00 da [OMISSIS]) sono a titolo di "deposito" o, addirittura, "deposito cau-

zionale”.

E' quindi escluso che si tratti di somme versate a titolo di compensi o di acconto compensi ma trattasi senz'altro di deposito fiduciario con la conseguenza che il mancato utilizzo di quegli importi secondo la finalità prefissata oltre ovviamente alla mancata restituzione integra senza ombra di dubbio l'illecito deontologico di cui all'art. 30 (commi 1, 2 e 4) che è stato contestato.

Senza poi dire che le clausole delle scritture in questione, sotto la denominazione di “prenotazione acquisto” celano un disegno truffaldino, di sicuro rilievo deontologico e che giustifica la valutazione di particolare gravità della condotta, dal momento in cui promettono la vendita di una vettura nuova di fabbrica che, come ben noto, è una condizione che solo le concessionarie ufficiali delle case automobilistiche possono garantire.

Insomma una promessa pressochè impossibile da realizzarsi che tuttavia è stata ritenuta credibile da ben tre persone mature e di esperienza proprio per il fatto che ad assumersi quell'inverosimile impegno era un avvocato che pure vantava di essere dirigente di un'associazione di consumatori.

Ciò ulteriormente dimostra come sia stata sfruttata per fini di illecita apprensione patrimoniale la funzione ed il ruolo dell'avvocato, l'immagine e l'affidamento che generalmente riscuote nel contesto sociale.

Proprio per questo, come ha osservato il CDD di Milano, è stato grave il detrimento al decoro ed all'immagine professionale e quindi particolarmente grave la violazione perpetrata. In tutte le vicende descritte nei capi di incolpazione i clienti coinvolti hanno dichiarato di non avere avuto riconsegnate le somme versate all'avv. [RICORRENTE] a titolo di deposito fiduciario (capi “A” e “C”) ovvero quale compensi di attività professionale mai prestate (capo “B”).

Orbene (cfr. Consiglio Nazionale Forense sentenza n. 26 del 20 febbraio 2021) “...*La mancata restituzione di denaro o documentazione ricevuta in deposito fiduciario costituisce illecito disciplinare per violazione dei doveri di correttezza, diligenza, probità e dignità...*”, oltre ovviamente a quello specifico di cui all'art. 30 del CDF.

La ricorrente nella sua impugnazione fa cenno, invero in modo assolutamente vago e generico, di avere restituito le somme in discorso e richiama una documentazione contenuta nell'allegato “5” del suo ricorso. Tale allegato, però, è costituito da un file pdf (il ricorso, così come gli allegati, è stato inoltrato in forma digitale attraverso pec del 10\3\21) completamente privo di contenuti. E' da escludersi che il file allegato “5” consista in un foglio bianco a causa di un inconveniente tecnico perché l'assunto di avere provveduto alle restituzioni è privo di qualsivoglia specificità, non indica date, modalità di versamento, importi, persone beneficiarie o qualsivoglia altro elemento. Una sorta di *obiter dictum*, correlato all'allegazione di un file pdf del tutto vuoto, che non ha alcuna valenza dimostrativa ma che, al più, può denotare una condotta processuale tutt'altro che lineare e trasparente.

Va in ultimo esaminato, in punto di merito sulla responsabilità, l'argomento secondo cui le dichiarazioni dei clienti che hanno testimoniato nel procedimento disciplinare sarebbero scarsamente attendibili perché, se fosse stato vero quanto dichiarato dai clienti, costoro avrebbero senz'altro proposto atto querelatorio per sollecitare la punizione in sede penale. L'argomento non può essere condiviso perché rientra nel novero delle scelte di una persona che abbia subito un danno patrimoniale a causa della condotta illecita di un professionista iscritto in un albo professionale quella di attivare l'organo disciplinare per fare dichiarare deontologicamente illecita la condotta del professionista, anziché l'azione in sede penale o anche civile.

Anzi, a ben guardare, la scelta di sollecitare il procedimento disciplinare in danno dell'iscritto appare, spesso non a torto, quella più efficace nell'ottica di vedere il danneggiante raggiunto da una sanzione effettivamente afflittiva perché, ad esempio, la sospensione dalla professione comporta un'afflizione reale e significativa che, molto spesso, induce l'autore a rimediare al danno arrecato e previene anche la commissione di ulteriori illeciti.

Sul trattamento sanzionatorio.

Parte ricorrente lamenta l'eccessività e la sproporzione della sanzione irrogata nella misura di tre anni di sospensione dall'esercizio della professione.

Sul punto le considerazioni svolte nella decisione impugnata vanno senz'altro condivise.

Rileva innanzitutto l'atteggiamento psicologico che connota le condotte di cui ai capi di incolpazione. Come giustamente ha osservato l'organo disciplinare distrettuale si è in presenza di una precisa e deliberata volontà che sin dal primo contatto col cliente si mostra rivolta ad ottenere da lui una dazione patrimoniale in nessun modo correlata con la prestazione di attività defensionale.

Né va trascurato che i comportamenti dell'incolpata si manifestano in atti giuridici (contratti e mandati di un certo tipo) che ben poco o addirittura nulla hanno a che vedere con l'esercizio professionale in quanto sono perfettamente riconducibili ad un'attività di agenzia immobiliare o di commercio vero e proprio. Insomma, oltre alla finalità rivolta a locupletare ingiustamente importi da parte dei clienti, si pongono in essere atti sostanzialmente incompatibili con l'esercizio professionale. Pur in assenza di contestazione per l'illecito di cui all'art. 6 del CDS per avere svolto attività incompatibile in quanto tipica dell'impresa commerciale, deve ritenersi che ciò incida sulla valutazione di gravità della condotta in ragione del fatto che la qualità di avvocato ha rappresentato nel caso che ci occupa l'occasione per instaurare rapporti contrattuali che nulla hanno a che vedere con le attività proprie della professione forense e che sono stati utilizzati, secondo un disegno astuto e preordinato, per assicurarsi un ingiusto vantaggio patrimoniale con ingiusto danno per l'altro cliente \ contraente.

Se a tutto ciò si aggiunge la pluralità e la reiterazione -con una qualche connotazione di

serialità- delle condotte deontologicamente illecite, risulta ben giustificata la dosimetria della sanzione a cui ha fatto ricorso il CDD di Milano al pari della valutazione di particolare gravità delle condotte dell'incolpato che ha condotto all'applicazione della sanzione in forma aggravata secondo la previsione del secondo comma dell'art. 22 CDS con riferimento all'illecito, più volte reiterato, di cui all'art. 30 CDS, da considerarsi più grave.

Correttamente inoltre è stato fatto ricorso al principio della valutazione unitaria della condotta dell'incolpato pur quando diversi e plurimi sono stati gli illeciti addebitati.

Infatti l'art. 3 CDF prevede che la sanzione sia determinata sulla base dei fatti complessivamente valutati e, ai sensi dell'art. 21 CDF « è *unica anche quando siano contestati più addebiti nell'ambito del medesimo procedimento*» e deve essere «*commisurata alla gravità del fatto, al grado della colpa, all'eventuale sussistenza del dolo ed alla sua intensità, al comportamento dell'incolpato, precedente e successivo al fatto, avuto riguardo alle circostanze, soggettive e oggettive, nel cui contesto è avvenuta la violazione*» e che si debba comunque tenere conto «*del pregiudizio eventualmente subito dalla parte assistita e dal cliente, della compromissione dell'immagine della professione forense, della vita professionale, dei precedenti disciplinari*».

Le circostanze indicate nel ricorso, pertanto, costituiscono certamente dei criteri che concorrono alla valutazione del comportamento complessivo dell'incolpato, ai fini della determinazione della sanzione

Anche sotto il profilo della sanzione applicata, e dei criteri di sua quantificazione, l'operato del CDD di Milano viene pertanto condiviso, rilevando al proposito il principio secondo cui agli organi disciplinari (in prima istanza il CDD e quindi il CNF in sede di appello) è riservato il potere di applicare la sanzione ritenuta adeguata, sulla scorta di discrezionalità e prudente apprezzamento, alla gravità ed alla natura del comportamento deontologicamente non corretto (cfr. Cass. SS.UU. 13791/12).

Anche la richiesta "istruttoria" di sentire l'incolpato non può trovare accoglimento in quanto l'art. 63 del RD 22 gennaio 1934 n. 37 attribuisce al ricorrente la facoltà di esporre personalmente ogni sua difesa e svolgere ogni opportuna dichiarazione avanti il Consiglio Nazionale Forense nel corso della udienza fissata per la trattazione del ricorso.

Nel caso l'avv. [RICORRENTE] è rimasta, per sua scelta, assente nell'udienza in discorso ed ha così rinunciato ad esercitare tale facoltà.

In ogni caso va ricordato che lo svolgimento di attività istruttoria nella fase giurisdizionale avanti il Consiglio Nazionale Forense ha natura del tutto eccezionale e ad essa può farsi ricorso solo in presenza di temi e fonti di prova che possono assumere valenza decisiva ai fini del giudizio. Tale sicuramente non è l'audizione dell'incolpato specie quando, come in questo caso, il giudizio di responsabilità è fondato su solide basi anche documentali che costituiscono una piattaforma probatoria che non può sicuramente risultare scalfita dalle dichiarazioni, ovviamente interessate, che possa rendere la stessa incolpato.

Rimane in ultimo di pronunciarsi sulla richiesta “preliminare” della “...*sospensione dell’applicazione del provvedimento disciplinare della sospensione per anni tre*”.

La richiesta è inammissibile per carenza di interesse qualora sia riferita alla decisione del CDD di Milano in quanto *-ope legis-* la proposizione del ricorso sospende l’esecutività della sanzione disciplinare.

Il ricorso proposto nell’interesse dell’avv. [RICORRENTE] deve quindi essere integralmente rigettato.

P.Q.M.

visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;

Il Consiglio Nazionale Forense respinge il ricorso.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 23 novembre 2023.

IL SEGRETARIO f.f.

f.to Avv. Federica Santinon

IL PRESIDENTE f.f.

f.to Avv. Patrizia Corona

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 26 febbraio 2024.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

f.to Avv. Giovanna Ollà

Copia conforme all’originale

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Avv. Giovanna Ollà